

APPENDICE 2

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Eni TV 2011/2017”

Codice ISIN IT0004760648

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI E TITOLI

Il prestito obbligazionario denominato “Eni TV 2011/2017” (il “**Prestito a Tasso Variabile**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]⁹, è emesso da Eni S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. [●] obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna (le “**Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile**”).

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e della relativa regolamentazione di attuazione.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-*quinquies* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione del Prestito a Tasso Variabile.

ART. 3 – GODIMENTO

Il Prestito a Tasso Variabile è emesso ed ha godimento dal [●] (la “**Data di Godimento del Prestito a Tasso Variabile**”).

ART. 4 – DURATA

Il Prestito a Tasso Variabile ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito a Tasso Variabile e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data

⁹ Nota, i dati ancora mancanti nel presente Regolamento, ed in particolare:

- l’ammontare complessivo del Prestito a Tasso Variabile ed il numero complessivo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile (Art. 1);
- la Data di Godimento (Art. 3);
- la Data di Scadenza (Art. 4);
- il Margine (Art. 5);

saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale entro 5 Giorni Lavorativi dalla chiusura dell’offerta.

di Godimento del Prestito a Tasso Variabile e cioè sino al [●] (la “**Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile**”).

ART. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi a tasso variabile dalla Data di Godimento del Prestito a Tasso Variabile (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile (esclusa). Tale tasso variabile sarà indicizzato all’*Euro Interbank Offered Rate* (con divisore 360) (“**EURIBOR**”) a sei mesi maggiorato di [●]% (il “**Margine**”).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata alla scadenza di ogni semestre a partire dal primo semestre successivo alla Data di Godimento del Prestito a Tasso Variabile e sino alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile (inclusa).

Le cedole saranno calcolate al tasso annuo lordo (arrotondato al terzo decimale con 0,0005 arrotondato al terzo decimale superiore) pari al tasso EURIBOR a 6 mesi, per il relativo periodo di interesse, maggiorato del Margine e saranno pari all’importo risultante dall’applicazione del tasso annuo lordo così determinato al valore nominale dell’obbligazione, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del periodo di interesse, il tutto diviso per 360 con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su 360 – secondo la convenzione *Actual/360 Adjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Per ciascuna cedola e relativo periodo di interessi, la quotazione dell’EURIBOR a 6 mesi sarà rilevata dall’Agente di Calcolo (come di seguito definito) il secondo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) antecedente il primo giorno di godimento della relativa cedola sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. Bruxelles, ovvero sulla base di altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest’ultima risulti indisponibile (attualmente pagina ASSIOMFOREX09). Qualora alla data di determinazione del tasso EURIBOR a 6 mesi non fosse possibile per qualsivoglia motivo procedere alla stessa, l’Agente di Calcolo procederà a calcolare l’EURIBOR a 6 mesi, per la relativa data valuta, quale media aritmetica delle quotazioni lettera dei depositi interbancari in Euro a 6 mesi fornite da almeno cinque istituzioni bancarie europee (dopo aver eliminato la quotazione più alta e quella più bassa), scelte dall’Agente di Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento. UniCredit Bank AG, succursale di Milano, con sede in Milano, via Tommaso Grossi 10 – ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa agli obbligazionisti, mediante pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o “Milano Finanza” o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale e comunicazione scritta al rappresentante comune degli obbligazionisti, ove esistente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la successiva data di pagamento degli interessi (l’“**Agente di Calcolo**”), opererà quale Agente di Calcolo ai fini della determinazione delle cedole (inclusa la prima). Resta inteso che l’importo di ciascuna cedola dovrà essere altresì comunicato, per tutta la durata del Prestito a Tasso Variabile, a Borsa Italiana con un anticipo di almeno 2 (due) Giorni Lavorativi (come di seguito definiti) rispetto al primo giorno di godimento della relativa cedola.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta vigente, (“**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo a meno che la stessa cada nel mese solare successivo, nel qual caso la data di pagamento interessi sarà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, e si terrà conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del

relativo periodo di interessi come da presente articolo, fermo restando che tale spostamento non avrà effetto sulle successive date di pagamento interessi (*Modified Following Business Day Convention – adjusted*).

Per “periodo di interessi” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito a Tasso Variabile (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa).

ART. 6 – RIMBORSO

Il Prestito a Tasso Variabile sarà rimborsato alla pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile.

Qualora la Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, a meno che essa cada nel mese solare successivo, nel qual caso la Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile sarà anticipata al Giorno Lavorativo precedente, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo (in linea capitale) ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile e fermo restando che di tale spostamento si terrà conto nella determinazione dei giorni effettivi dell’ultimo periodo di interessi.

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile (come eventualmente posticipata ai sensi del precedente paragrafo).

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito a Tasso Variabile, né a favore dell’Emittente né a favore dell’obbligazionista.

ART. 7 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

ART. 8 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO VARIABILE

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.

ART. 9 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono divenute rimborsabili.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 2415 del Codice Civile, l’assemblea degli obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;

- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

ART. 11 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 12 – QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7036 del 31 agosto 2011, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile.

La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.3 del regolamento di Borsa, previa verifica dei risultati dell'offerta.

ART. 13 – VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, per mere ragioni di comodità, tali informazioni potranno essere altresì disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (www.eni.com). Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.

Il possesso delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito a Tasso Variabile è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito a Tasso Variabile ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.